

## Per la ruralità vale l'inquadramento catastale

**Cass. Sez. Trib. 13 marzo 2015, n. 5043 - Merone, pres.; Meloni, est.; Sorrentino, P.M. (conf.) - A.S. (avv.ti Silla) c. Comune di Mazzarrone (avv. Marchese). (Conferma Comm. trib. reg. sez. dist. Catania 7 aprile 2008)**

*Ai fini ICI, solo l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria A/6 (case di abitazione) o D/10 (strumentali), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato all'ICI.*

(Omissis)

### FATTO

A.S. presentò istanza di rimborso in relazione all'imposta ICI, versata per gli anni 1996-2000, in riferimento ad un capannone ed annessi corpi di fabbrica adibiti a deposito attrezzi e garage per attrezzature agricole. Il Comune di Mazzarrone respinse l'istanza di rimborso presentata dal contribuente il quale impugnò il rifiuto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, deducendo l'esenzione dall'imposta in quanto gli immobili costituivano fabbricati strumentali all'attività agricola.

La C.T.P. respinse il ricorso con sentenza confermata in secondo grado, su appello del contribuente, dalla Commissione Tributaria regionale della Sicilia, la quale escludeva l'esenzione dall'ICI per gli immobili in oggetto in quanto nel capannone si svolgeva, per ammissione dello stesso contribuente, anche attività commerciale.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione A.S. con due motivi ed il Comune di Mazzarrone ha resistito con controricorso.

### DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il contribuente A.S. lamenta violazione e falsa applicazione del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 *bis* convertito in legge n. 133 del 1994, e d.p.r. n. 917 del 1986, artt. 24, 29 e 51 in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perché il giudice di appello ha ritenuto che il rinvio operato dal sopra citato art. 9, comma 3 *bis* operasse in riferimento all'intero art. 29 T.U.I.R. e non al solo comma 2 e, così facendo, ha escluso il requisito della strumentalità del fabbricato in rapporto ad attività agricole sebbene dell'art. 29 T.U.I.R., lett. c), il comma 2 qualifichi come attività agricola anche «le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento di animali».

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente A.S. lamenta omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 perché il giudice di appello nella sua motivazione si è basato sulle disposizioni del T.U.I.R. che al contrario nulla hanno a che vedere con l'ICI.

Il ricorso deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi proposti.

Infatti il quesito di diritto che correda il motivo non è conforme al paradigma fissato, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 *bis* c.p.c. A tale riguardo si osserva che le Sezioni unite di questa Corte (cfr. le sentenze n. 28054 del 2008, n. 26020 del 2008, n. 18759 del 2008, n. 3519 del 2008, n. 7197 del 2009) hanno affermato che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e deve quindi porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una *regula juris* che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. I principi espressi dalle Sezioni Unite sono poi stati ulteriormente dettagliati dalla III Sezione con la precisazione che è inammissibile il motivo di impugnazione in cui il quesito di diritto non indichi le due opzioni interpretative alternative, quella adottata nel provvedimento impugnato e quella proposta dal ricorrente (vedi la sentenza n. 24339/08: «Il quesito di diritto di cui all'art. 366 *bis* c.p.c. deve comprendere l'indicazione sia della *regula iuris* adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile»; nello stesso senso, ord. 4044/09).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere, dai contenuti sopra precisati, della proposizione di una valida impugnazione, in quanto il quesito di diritto formulato a conclusione del ricorso non richiede alla Corte di indicare quale sia l'esatta l'interpretazione della norma tra quella adottata nella sentenza impugnata e un'altra, diversa, ritenuta corretta dal ricorrente ed il quesito proposto è del tutto generico, astratto, indeterminato.

Il secondo motivo relativo al dedotto vizio di motivazione è inammissibile, non avendo il ricorrente provveduto a predisporre, accanto all'esposizione del motivo, il c.d. momento di sintesi relativo all'individuazione della questione di

fatto controversa e decisiva per il giudizio, essendosi limitato a sostenere un deficit contenutistico della motivazione ed avendo esposto nella censura questioni giuridiche e non fattuali senza alcun cenno al fatto controverso e decisivo del giudizio cui ci si intende riferire.

Infatti, per costante orientamento della Corte, è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la *ratio* che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (Sez. V sentenza n. 24255 del 18 novembre 2011).

Quanto al merito le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato in proposito, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009 «In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 *bis* aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009.

Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

La pronuncia di cui sopra è stata anche recentemente confermata da questa Corte, Sez. V sentenza n. 5167 del 5 marzo 2014 secondo cui «In tema di ICI, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all'imposta, ai sensi del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 *bis*, (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14) e del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), sicché qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest'ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta»

Nella fattispecie l'immobile risulta accatastato in D8 categoria relativa ad attività commerciale e non in D10 categoria che riguarda specificamente le costruzioni strumentali all'esercizio di attività agricola e pertanto manca il presupposto necessario ed indefettibile per l'esclusione del fabbricato dall'assoggettamento all'imposta.

Inoltre esattamente il giudice di appello ha ritenuto che il rinvio operato dal sopra citato art. 9, comma 3 *bis*, art. 29 T.U.I.R., cui successivamente è stato sostituito dal legislatore il rinvio all'art. 2135 c.c., consenta di escludere l'esenzione del fabbricato dal pagamento dell'ICI. Infatti è vero che la commercializzazione di prodotti agricoli non esclude il carattere di ruralità dell'immobile e quindi l'esenzione dall'ICI. Tuttavia nella fattispecie il giudice ha accertato «il contemporaneo svolgimento di altre attività commerciali diverse da quelle agricole» in quanto una parte del capannone era stata concessa in comodato d'uso a società commerciale, segnatamente società in nome collettivo. Tale accertamento di fatto non risulta essere stato censurato dal ricorrente e pertanto appare definitivo.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso, con condanna alle spese del ricorrente.

(*Omissis*)